

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO TRA L'ETS ANTEAS SONDRIO ODV E L'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO

In data odierna

TRA

- IL COMUNE DI SONDRIO, con sede in Sondrio Piazza Campello n. 1 - codice fiscale/partita iva 00095450144, quale Ente gestore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale di Sondrio, rappresentato dal Dott. Luca Verri, dirigente del settore servizi alla persona, d'ora in poi denominato UDP;

e

- ANTEAS SONDRIO ODV, rappresentata da Fausta Svanella nata a Cosio Valtellino il 10/01/1955 residente a Cosio Valtellino, in Via Lavizzari, in qualità di legale rappresentante dell'ETS, iscritta al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in data 23/09/2022, con numero repertorio n. 50157 e con sede legale in Sondrio, Via Bonfadini 1, Codice Fiscale 93011460149;

VISTO

La legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", per quanto riguarda la programmazione dei Piani di Zona.

Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 "Codice del Terzo settore, con particolare rif. all'art.56 che disciplina le convenzioni che si possono sottoscrivere tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 c.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno 6 mesi al RUNTS;

PREMESSO

- che l'attività socio assistenziale dei Comuni dell'ambito territoriale di Sondrio è gestita in forma associata, secondo quanto previsto dal Piano di Zona, attraverso gli interventi programmatori e gestionali dell'UdP;
- che l'Assemblea dei Sindaci ha approvato, nella seduta del 11.12.2022, il "Piano di Zona 2021/2023";
- Vista la Dgr XII/1473 del 4/12/2023 ad oggetto "Indicazioni in merito alla programmazione sociale territoriale per l'anno 2024 e al percorso di definizione delle linee di indirizzo per il triennio 2025-2027 dei piani di zona" che ha posticipato la sottoscrizione degli Accordi di Programma per l'attuazione dei Piani di Zona a livello locale al 31 dicembre 2024;
- che le attività di cui alla presente convenzione non possono configurarsi in alcun modo come sostitutive dell'offerta del mercato del lavoro e devono avere carattere saltuario e limitato nel tempo;
- che l'apporto dell'ETS è integrativo e non sostitutivo degli interventi istituzionali;
- che l'UdP e l'ETS collaborano nella definizione del programma delle attività, concordano le modalità di intervento e ogni variazione che si rendesse necessaria;
- che l'Udp ha sottoscritto una convenzione con Anteas per lo svolgimento di attività di volontariato scaduta il 31/12/2023;
- che sono state acquisite le relazioni rispetto alle attività svolte negli anni 2022-2023;

- che l'ETS ha confermato la disponibilità a rinnovare la collaborazione con l'UD (rif. Incontro del 26 gennaio 2024)

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO

L'UdP e l'ETS cooperano per favorire, nel rispetto della normativa vigente e attraverso la prestazione di volontari, le seguenti attività:

- il trasporto di persone anziane o in difficoltà per interventi socio sanitari o sanitari;
- affiancamento di persone anziane finalizzato al superamento della solitudine attraverso: mantenimento di contatti telefonici, lettura (giornali, racconti), raccolta memorie del passato, accompagnamento fuori casa di persone che camminano per piccole commissioni (farmacia, bottega, medico curante, chiesa, ...), disbrigo semplici pratiche (posta, patronati, ...);
- trasporto per radio e chemioterapia da Comuni dell'ambito territoriale all'Ospedale di Sondrio o ad altri presidi ospedalieri anche in collaborazione con ODV UNIVALE.
- accompagnamento minori al centro autismo di Mossini;
- apertura sportello a Sondrio con telefono attivo per due giorni alla settimana per contatti, informazioni e attivazione servizi vari.

Art. 2 – RISORSE UMANE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'ETS dovrà mettere a disposizione operatori con adeguate conoscenze e competenze; i volontari dovranno essere prevalenti per numero e prestazioni rispetto al personale retribuito.

Il rapporto con personale dipendente o prestatori d'opera deve essere regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

Gli operatori coinvolti a qualunque titolo nelle attività rispondono dell'operato esclusivamente alla Direzione dell'ETS ed ai suoi delegati appositamente incaricati.

L'ETS si impegna a:

- a. rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro.
- b. Applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il proprio personale dipendente, integrati da eventuali accordi provinciali e/o regionali vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 3 – MONITORAGGIO

L'attività svolta deve essere oggetto di monitoraggio e verifica periodica da parte dell'UdP.

L'ETS presenterà all'UdP una rendicontazione semestrale con il dettaglio dei viaggi effettuati (es. numero delle persone trasportate con indicazione del comune di Residenza e specifica del luogo di destinazione, numero dei volontari coinvolti, spese sostenute, etc) e delle attività svolte.

Art. 4 – IMPEGNI DELL'ETS – RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

L'ETS si impegna ad attivare gli interventi di cui all'Art. 1 della presente convenzione in ragione delle richieste da parte del Servizio Sociale e secondo le disponibilità dei propri volontari.

L'ETS risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli operatori ed agli utenti per le attività di cui alla presente convenzione, a terzi e a cose, durante l'espletamento delle attività ed in conseguenza dei servizi medesimi. L'ETS si assume tutte le responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento dei servizi od a cause ad essi connesse, derivassero all'Amministrazione Comunale od a terzi, persone o cose, responsabilità che si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'ETS. L'ETS dovrà pertanto stipulare idonea assicurazione a completa copertura dei danni di cui sopra.

L'ETS garantisce che i soci aderenti che prestano le attività di cui alla presente convenzione sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.

Le polizze assicurative di cui sopra devono includere la clausola di "rinuncia" da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Sondrio.

L'ETS inoltre si impegna a:

- mettere a disposizione gli automezzi per il trasporto;
- tenere per ogni viaggio effettuato apposita scheda indicante il numero dei fruitori, il tipo di percorso, il personale volontario, i mezzi impiegati, gli orari e le spese sostenute;
- presentare report semestrali di cui all'Art. 3;
- partecipare alle attività di approfondimento e programmazione dell'UdP, secondo quanto previsto dal Piano di Zona;
- lavorare per gli interventi di affiancamento in stretta collaborazione con le assistenti sociali di riferimento e mediante la compilazione di schede/intervento per la rilevazione dell'attività svolta, il numero di incontri, il personale volontario impiegato e ogni altra informazione utile.

Art. 5 – IMPEGNI DELL'UDP

L'UdP si impegna a garantire, per quanto di propria competenza, le condizioni necessarie allo svolgimento delle attività.

Si rende disponibile a collaborare con l'ETS, tramite i propri operatori, per la programmazione e la verifica degli interventi.

Si impegna a corrispondere un rimborso spese, secondo quanto previsto all'Art. 6.

L'UdP è tenuto altresì a comunicare periodicamente l'andamento del servizio ai Comuni aderenti al Piano di Zona.

Art. 6 – RIMBORSI SPESE

L'UdP riconoscerà all'ETS un rimborso spese per gli oneri derivanti dalla stipula della polizza assicurativa di cui al precedente Art. 4, per le spese di funzionamento dell'organizzazione e per quota parte dei costi relativi agli automezzi.

L'entità del rimborso è calcolata in una quota massima di € 6.000,00 (seimila/00) all'anno così suddivisa:

- € 3.000,00 (tremila/00) per le spese generali da liquidarsi entro il 31 marzo;
- quota saldo fino ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/00), in base ai costi effettivamente sostenuti, da liquidarsi successivamente alla presentazione dell'ultima relazione semestrale sulle attività svolte.

Le parti danno atto, su conforme dichiarazione del Presidente dell'ETS, che tali rimborsi non sono soggetti al regime IVA, ai sensi dell'art. 4 D.P.R.26/10/1972 n° 633.

Art. 7 – VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'UdP assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'ETS attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione,

riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'ETS.

L'ETS é tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste dall'Amministrazione pubblica.

Art. 8 — TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, l'ETS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo all'Ufficio di Piano. Titolare del trattamento è il Comune di Sondrio, in qualità di Ente Capofila dell'Ufficio di Piano di Sondrio, nella persona del legale rappresentante dott. Luca Verri.

Responsabile del trattamento è l'ETS nella persona di Fausta Svanella.

Art. 9 – RISOLUZIONE

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell'ETS degli impegni assunti, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'ETS stessa fino al ricevimento della diffida.

L'ETS può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni assunti.

La convenzione si risolve di diritto qualora sopraggiungano per l'ETS cause di carattere organizzativo che compromettano la possibilità di attuarla o, qualora, nel corso della sua durata, l'ETS, per qualsivoglia motivo venga cancellata dal registro generale regionale del volontariato

Art. 10 – CONTROVERSIE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme di legge in materia. Foro competente è il foro di Sondrio.

Art. 11 - DURATA

La presente convenzione ha validità **dal 01.01.2024 al 31.12.2025** e potrà essere rinnovata solo con il consenso esplicito di entrambe le parti.

Art. 12 - NORME TRANSITORIE

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1, della Legge n. 266/1991.

Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile e della Legislazione nazionale e regionale che regola l'attività delle associazioni di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto in Sondrio il __/03/2024

Il Legale rappresentante dell'Ente (Luca Verri)

Il Legale rappresentante dell'ETS (Fausta Svanella)
